


REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Art. 1 (Costituzione)

1. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), istituito presso l'Università degli Studi Roma Tre, si configura come un Centro di Servizio di Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 7 dello Statuto.
2. Le Strutture Didattiche possono usufruire dei servizi offerti dal CLA per l'erogazione delle attività formative di lingua previste dai propri Corsi di Studio.
3. Il CLA ha sede nei locali all'uopo destinati.
4. Il presente Regolamento specifica le funzioni del CLA e ne definisce gli organi, disciplinandone la composizione, le competenze e le procedure di funzionamento.

Art. 2 (Funzioni e finalità)



1. Le funzioni che il CLA può essere impegnato a svolgere, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Senato Accademico, sono così specificate:
 - a) organizzare un'offerta formativa in funzione dell'acquisizione dell'idoneità nelle conoscenze di base delle lingue previste dai Corsi di Studio, nonché sostenere l'erogazione delle necessarie attività formative per gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea dell'Ateneo, compresi gli studenti di Roma Tre partecipanti al programma *Erasmus e i dottorandi di ricerca*;
 - b) organizzare ed erogare, di concerto con le Strutture Didattiche interessate, ulteriori attività formative di lingue dell'Unione Europea;
 - c) organizzare ed erogare attività formative di lingua italiana per studenti stranieri iscritti, compresi quelli partecipanti al programma *Erasmus* e ad altri programmi di scambio, nonché per iscritti ai master e ai dottorati di ricerca e per professori e ricercatori visitatori;
 - d) organizzare, di concerto con le Strutture interessate, attività formative di lingue straniere moderne per il personale dell'Ateneo;
 - e) mettere a disposizione delle Strutture Didattiche di Ateneo sistemi, programmi e materiali didattici utili per le attività formative linguistiche;
 - f) coordinare e qualificare le attività dei collaboratori ed esperti linguistici (d'ora innanzi citati come esperti linguistici) che saranno impegnati nel supporto alle attività didattiche del CLA;
 - g) sviluppare metodologie e tecniche innovative nel campo dell'insegnamento delle lingue;

h) produrre materiali didattici originali, ivi compresi materiali per l'apprendimento autonomo, anche ai fini di un'eventuale utilizzazione in altre strutture pubbliche o di una loro commercializzazione;

i) organizzare ed erogare ulteriori attività formative e di aggiornamento delle seconde lingue, compreso l'italiano, sia per il personale dell'Ateneo sia per soggetti esterni;

l) contribuire alla predisposizione dei *test* di valutazione linguistica effettuati all'atto delle prove di accesso all'Ateneo.

2. Il CLA, nel quadro delle proprie funzioni, può:

- favorire rapporti e promuovere collaborazioni con istituzioni universitarie in ambito *intra/inter* universitario regionale, nazionale e internazionale;
- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- organizzare corsi educativi diretti alla formazione di docenti e formatori.

Art. 3 **(Organi)**

1. Sono organi del CLA:

- il Direttore e la Giunta;
- il Comitato dei Referenti di Dipartimento.

2. Agli organi, assistiti dal Segretario Amministrativo e, se nominato, dal Coordinatore Tecnico, sono affidati i compiti nel seguito disciplinati, nel rispetto della normativa regolamentare di Ateneo relativa ai Centri di spesa dotati di autonomia di bilancio (Centri di tipo A).

Art. 4 **(Il Direttore e la Giunta)**

1. Il Direttore presiede la Giunta e tiene i rapporti con gli organi accademici, vigila sul buon funzionamento del CLA; esercita, d'intesa con la Giunta, tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Direttore, sentito il Comitato dei Referenti di Dipartimento, definisce d'intesa con la Giunta il piano delle attività che il CLA dovrà erogare nell'anno accademico, in funzione dell'offerta formativa propria del CLA e delle altre attività previste, in attuazione delle proprie finalità.

3. Ogni anno il Direttore, sentito il Comitato dei Referenti, predispone d'intesa con la Giunta una relazione sulle attività svolte dal CLA dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, integrata eventualmente da una proposta motivata di piano di sviluppo del Centro. La relazione deve essere trasmessa al Rettore entro il 28 febbraio di ogni anno; sulla base di detta relazione, l'attività del CLA è oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione (NdV) di Ateneo. La relazione e le risultanze della valutazione effettuata dal NdV sono annualmente presentate al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, anche al fine di definire le linee di indirizzo per le attività del CLA.

4. Il Direttore del CLA è designato, per una durata di tre anni, dal Rettore sentito il Senato Accademico ed è scelto tra i professori di ruolo dell'Ateneo che abbiano dato la loro disponibilità a ricoprire tale incarico. Al Direttore compete un'indennità pari a quella spettante ai Direttori di Dipartimento. L'incarico è rinnovabile.

5. Il Direttore è coadiuvato da una Giunta composta da 4 a 6 componenti ed ai quali può delegare le attribuzioni conferitegli.

6. I componenti della Giunta sono designati dal Rettore sentito il Senato Accademico e sono scelti fra il personale docente dell'Ateneo appartenente ai settori scientifico-disciplinari L-LIN e L-FIL-LET/12 ovvero ad altri settori scientifico-disciplinari, purché provvisti di adeguate competenze linguistiche.

7. I componenti della Giunta restano in carica per la stessa durata del Direttore e cessano con la fine del suo mandato. L'incarico è rinnovabile.

8. Ai componenti della Giunta compete un'indennità determinata con il decreto di nomina, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

(Il coordinatore tecnico)

1. Ai fini del coordinamento organizzativo delle attività didattiche del CLA, nonché della gestione delle strutture del CLA, può essere designato un Coordinatore Tecnico.

2. Il Coordinatore ha, in particolare, i seguenti compiti:

- acquisire dalle Strutture Didattiche le esigenze di specifiche attività formative di lingue dell'Unione Europea;

- predisporre per il Direttore, tenendo conto delle risorse disponibili e del quadro delle esigenze di attività formative di lingue dell'Unione Europea presenti in Ateneo e delle specifiche esigenze di attività formative presentate dalle Strutture Didattiche, il piano annuale dell'offerta formativa, di cui all'art. 2, com. 1, lett. a) e b), che il CLA può organizzare ed erogare;

- ottimizzare, al fine di perseguire la migliore realizzazione delle attività del CLA, l'organizzazione e la gestione delle risorse complessivamente disponibili, anche prevedendo il supporto di servizi esterni.

3. Il Coordinatore Tecnico del CLA è scelto, a seguito di procedura di selezione, tra il personale dell'Ateneo. Il Coordinatore Tecnico è nominato dal Rettore con un incarico della durata non superiore a 5 anni, rinnovabile. Al Coordinatore Tecnico compete un'indennità stabilita con il decreto di nomina, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

(Il Comitato dei Referenti di Dipartimento)

1. Il Comitato dei Referenti di Dipartimento è composto da un componente designato da ciascuno dei Dipartimenti dell'Ateneo, dal Coordinatore Tecnico, se nominato, e da un rappresentante degli

esperti linguistici incardinati presso il CLA, nonché da due rappresentanti degli studenti nominati dal Rettore su proposta del Consiglio degli Studenti.

2. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) fornisce indicazioni, secondo gli *standard* europei, in riferimento alla corrispondenza fra obiettivi formativi, livelli di conoscenze pregresse, carichi didattici e corrispondenti CFU, al fine di orientare le Strutture Didattiche nella progettazione delle attività formative di lingua previste dai diversi *curricula*;

b) esprime il parere, nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 7, sul piano organizzativo dell'offerta formativa del CLA, di cui all'art. 2, com. 1, lett. a) e b), nel campo dell'apprendimento delle lingue dell'Unione Europea, nonché sul piano delle altre attività programmate dal CLA, in attuazione delle proprie finalità;

c) esprime il parere sulla relazione sulle attività svolte e sulle esigenze di sviluppo del CLA, predisposta dal Direttore.

3. I componenti del Comitato sono designati dal Consiglio del proprio Dipartimento e restano in carica fino alla scadenza dell'incarico del Direttore.

4. Di norma il Comitato è convocato almeno due volte l'anno al fine di prendere in esame la programmazione dell'attività didattica del semestre successivo.

5. I singoli componenti del Comitato hanno il compito di indicare al Direttore e alla Giunta le specifiche esigenze formative del proprio Dipartimento e dei corsi di studio che vi afferiscono.

6. I componenti del Comitato dei Referenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Giunta del CLA per discutere di punti di diretta competenza delle Dipartimento e dei Corsi di Studio.

Art. 7

(Programmazione)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il CLA, sentito il parere del Comitato, approva il piano della propria offerta formativa, di cui all'art. 2, com. 1, lett. a), per il successivo anno accademico. Il piano approvato viene tempestivamente trasmesso alle Strutture Didattiche dell'Ateneo.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Direttore ovvero il Coordinatore Tecnico invita le Strutture Didattiche, che intendano usufruire dei servizi del CLA, a trasmettere entro il mese di marzo le specifiche esigenze di attività formative di lingua non ricomprese nell'offerta formativa del CLA e che si richiede di attuare presso il CLA nel successivo anno accademico. Tali necessità devono essere esplicitate indicando per ogni singola attività formativa:

- la lingua di interesse;

- gli obiettivi formativi in termini di conoscenza di tale lingua e il numero di CFU attribuiti per la corrispondente attività formativa;

- il numero presunto di studenti che dovranno acquisire, nell'ambito del proprio percorso formativo, i CFU corrispondenti alla conoscenza della lingua predetta.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno, il CLA comunica alle Strutture Didattiche le risorse necessarie per erogare le specifiche attività formative da loro richieste, di cui all'art. 2, comma 1 lett. b). Entro il mese di maggio le Strutture Didattiche dovranno confermare le richieste di attività formative presentate, impegnandosi a coprire le corrispondenti risorse finanziarie necessarie con il proprio *budget* corrente.

4. Entro il mese di giugno di ogni anno, sulla base delle esigenze prospettate e delle risorse rese disponibili, il CLA, sentito il Comitato, approva il piano di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) quale attività didattica complessiva che il CLA attuerà nel successivo anno accademico, in relazione alla propria offerta formativa e alle specifiche esigenze concordate con le Strutture Didattiche interessate. Il piano, quale parte integrante dell'offerta formativa dell'Ateneo, è sottoposto alla definitiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

Art. 8

(Collaboratori esperti linguistici)

1. Il Centro Linguistico di Ateneo si avvale degli esperti linguistici di ruolo assegnati alla struttura dall'Amministrazione dell'Ateneo e può, altresì, avvalersi di esperti linguistici non di ruolo, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, reclutati sulla base della disciplina regolamentare di Ateneo.

2. Presso il CLA può essere svolta attività didattica dal personale docente dell'Ateneo afferente ai settori scientifico-disciplinari L-LIN e L-FIL-LET/12 ovvero ad altri settori scientifico-disciplinari, purché provvisto di adeguate competenze linguistiche, in base a programmazione specifica concordata con il Dipartimento di appartenenza.

Art. 9

(Servizi a terzi)

1. Nell'ambito delle proprie finalità e fatti salvi i prioritari interessi dell'Ateneo, il CLA può fornire servizi a enti pubblici o privati, ovvero direttamente a singole persone fisiche.

Art. 10

(Bilancio)

1. Il CLA si avvale dei contributi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione, su fondi previsti in specifica voce di spesa del bilancio di Ateneo.

2. Afferiscono altresì al bilancio di entrata del CLA:

- contributi resi disponibili dalle Strutture Didattiche e facenti capo ai rispettivi *budget* correnti;

- contributi di enti pubblici e privati;

- corrispettivi derivanti da vendita e/o noleggio dei materiali elaborati nel CLA e da altri servizi per gli utenti, detratta una percentuale di pertinenza dell'Amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione;

- proventi derivanti da attività per conto terzi in base a contratti e convenzioni, detratta una percentuale di pertinenza dell'Amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione;

- quote di iscrizione alle attività didattiche *extracurricolari* offerte.

3. Per lo sviluppo di ricerche che richiedano l'utilizzazione delle strutture del CLA, possono, con delibera dei Dipartimenti interessati, essere affidati alla gestione economica del CLA fondi di ricerca erogati dai competenti Ministeri, da altri enti e istituti di ricerca o a qualsiasi altro titolo iscritti nei bilanci delle strutture dipartimentali.

Art. 11

(Modificazioni, norme finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.

2. Modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore ed il Comitato dei Referenti di Dipartimento possono sottoporre al Rettore proposte di modifica del presente Regolamento.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme poste in materia di Centri primari di gestione, di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.